GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — **ROMA** — MARTEDI' 1° AGOSTO — NUM. 179

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 luglio 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* alla **Amministrazione** della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via della Missione.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere chiaramente* e *firmare* in modo INTELLIGIBILE gli **Avvisi** di cui si richiede l'inserzione.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 5 marzo 1882:

Ad uffiziale:

Pabis avv. cav. Aurelio, sottoprefetto.
Laspro cav. Carmine, sindaco di Balvano (Potenza).
Veyrat cav. Pietro, commissario distrettuale di Adria (Rovigo).

A cavaliere:

Gigli Eugenio, assessore municipale di Ancona.
Ravidà Antonino, sindaco di Furnari (Messina).
De Ponte avv. Gennaro, sindaco di Pietramelara (Caserta).
Personè avv. Luigi Maria, deputato provinciale di Lecce.
Masini Michele, sindaco di Marsiconuovo (Potenza).

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto del 12 gennaio 1882:

A cavaliere:

Vestri Angelo, artista drammatico.

LEGGI E DECRETI

Il N. **DLXIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visti gli atti d'inchiesta eseguita alle Opere pie amministrate dalla Congregazione di carità di Calopezzati, dai quali si ebbe a constatare che della somma di lire 27,084 35, parte di prezzo di stabili venduti, e già resa esigibile, sole lire 8618 55, erano state rinvestite in rendita pubblica, mentre il tesoriere aveva ritenuto a proprio profitto più di lire 12,000 e del rimanente non aveva curato l'esazione.

Vista la deliberazione 20 dicembre della Deputazione provinciale di Cosenza, con cui si avvertiva la suddetta Congregazione di carità che si sarebbero proposte al Governo le misure di rigore acconsentite dalla legge, ove non trovandosi in cassa il denaro che dovrebbe esistervi non venisse data dal tesoriere nel termine di giorni 20 una cauzione ipotecaria di lire 30,000;

Ritenuto che non essendosi ottemperato dal tesoriere alla ingiunzione dell'autorità tutoria, la Congregazione di carità, la quale era nel dovere di vigilarlo, di spingerlo ad esigere le somme dovute ai debitori morosi ed impedirgli la indebita appropriazione delle somme già esatte, non solo non vi ha adempiuto, ma invece ha cercato favorirlo, acconsentendo alla diminuzione della cauzione prescritta dalla Deputazione provinciale ed alla restituzione in un novennio della somma da esso appropriatasi con danno delle Opere pie;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Congregazione di carità di Calopezzati è disciolta, e la sua gestione temporanea è affidata ad un R. delegato straordinario, da nominarsi dal signor prefetto della provincia, affine di provvedere alla reintegrazione del patrimonio pio e di dare regolare assetto all'amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DLXX** (*Serie* 3ª, *parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visto che da parecchi anni la Congregazione di carità del comune di Pennadomo trovasi in condizioni anormali e vane sono tornate le pratiche per farla funzionare regolarmente e per riscuotere le rendite di quella pia Amministrazione che sono tutte contestate;

Visto il voto unanime del Consiglio comunale nell'adunanza del 21 ottobre 1881 per lo scioglimento di detta Congregazione;

Vista la conforme deliberazione della Deputazione provinciale di Chieti;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato ,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità del comune di Pennadomo (Chieti) è sciolta, e la rispettiva amministrazione è affidata ad un Regio commissario, da nominarsi dal prefetto di detta provincia, pel tempo necessario a sistemarla ed a rivendicare i crediti della medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DLXXI** (*Serie* 3ª, *parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la deliberazione 15 maggio 1881 colla quale il Consiglio comunale di Gavardo (Brescia) proponeva la riforma del Monte Grano colà esistente, invertendone i redditi in sussidi ad ammalati poveri;

Veduto il voto della Deputazione provinciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Veduta la legge 3 agosto 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la inversione del Monte Grano di Gavardo (Brescia) in una istituzione per sussidi a favore degli ammalati poveri di quel comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DCXXV** (*Serie* 3ª, *parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per aumento di capitale, adottata in assemblea generale del 18 gennaio 1880 dagli azionisti della Società per le operazioni di credito popolare e di risparmio, stabilita in Legnago (provincia di Verona), sotto il titolo di *Banca popolare di Legnago*, colla durata di 20 anni, decorrendi dal 18 maggio 1876;

Visto il Reale decreto 18 maggio 1876, n. MCCLXXIII, che approva la costituzione e lo statuto della predetta Società;

Visto il titolo VII, Libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'aumento del capitale della *Banca popolare di Legnago* da lire 60,000, diviso in n. 600 azioni da lire 100 ciascuna, a lire 120,000, diviso in n. 1200 azioni dell'anzidetto valore di lire 100 ciascuna.

Art. 2. Il contributo della Società nelle spese degli uffici d'ispezione è aumentato da 100 a 150 lire annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per la perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese, annesso al R. decreto 8 giugno 1882, *num.* 839 (*Serie* 3ª), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 26 luglio corrente, numero* 174.

Continuazione e fine — V. la *Gazzetta Ufficiale* nn. 177 e 178

Art. 114. Compiuta la notificazione degli estratti il perito stimatore deposita la mappa e gli atti relativi nell'ufficio comunale; e tosto il sindaco, con manifesto da pubblicarsi in due domeniche

successive, notifica che i detti atti sono ivi depositati per 60 giorni, affinchè ogni possessore possa esaminarli e presentare le sue osservazioni o i suoi richiami, avvertendo che il detto termine, da computarsi dalla data della pubblicazione, è perentorio, e che spirato non viene ammesso per qualunque causa alcun richiamo.

Il comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nel caso di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivanti da forza maggiore.

Art. 115. Il perito stimatore ed in mancanza di esso un delegato idoneo della Commissione comunale assiste alla pubblicazione per dare ai possessori tutte le spiegazioni che richiedessero, sia per l'esatta intestazione della loro ditta, sia per la ricognizione della loro proprietà sulla mappa e sui relativi atti, come per il modo di compilare, ove occorrano, i reclami.

L'assistente nel corso della pubblicazione invigila onde la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in alcun modo deturpati.

È assolutamente proibito a chicchessia di estrarre lucidi o copie dalla mappa e dagli atti relativi.

La Commissione comunale assiste, vigila, ed occorrendo provvede al buon andamento della pubblicazione.

CAPITOLO II. — *Della presentazione dei reclami.*

Art. 116. I possessori possono presentare osservazioni e reclami:

a) Sulla intestazione o sulla iscrizione dei beni;

b) Sulla delimitazione o figura dei rispettivi appezzamenti e sulla loro superficie;

c) Sulla qualità di coltura e sulla destinazione delle aree non coltivate e dei fabbricati rurali;

d) Sul classamento, ossia sull'applicazione della classe;

e) Sull'ommissione od applicazione del grado consorziale nel caso di terreni soggetti a contributo consorziale;

f) Sulla rendita attribuita ai fabbricati rurali.

Non è ammesso richiamo sulle tariffe d'estimo.

Art. 117. Sull'applicazione della classe non si può ricorrere in via assoluta, ma soltanto in via comparativa coll'indicare i fondi dello stesso comune, che in confronto di quello del ricorrente, quantunque della medesima natura od anche migliori, nondimeno sarebbero stati collocati in una classe più bassa.

Nei richiami sulla superficie i possessori devono produrre il documento da cui desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto a talun appezzamento non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d'acquisto di divisione, od in un tipo firmato da perito patentato.

Anche in mancanza di documenti può essere domandata la verifica della superficie; ma in questo caso il possessore deve previamente obbligarsi a sostenere la spesa se il richiamo risulterà infondato.

Art. 118. Nel termine di cui all'articolo 114, il possessore restituisce l'estratto all'assistente alla pubblicazione, firmato da esso o da un suo rappresentante o procuratore con dichiarazione di adesione, ovvero con osservazioni e reclamo sull'estratto stesso od in foglio a parte, esente da tassa di bollo.

Il mandato, la procura o l'incarico può risultare anche semplicemente da lettera con firma autenticata dal sindaco da unirsi allo estratto.

Art. 119. L'assistente alla pubblicazione riconosce se i reclami che gli vengono presentati sono o no regolari. Se li trova regolari ne rilascia ricevuta distaccandola da un registro a matrice, e atterga ad essi la data della presentazione ed il numero progressivo; se irregolari indica ai possessori il modo di compilarli o di rettificarli per essere però in ogni caso ripresentati prima che scada il termine di cui all'articolo 114.

La ricevuta rilasciata alla presentazione dei richiami è l'unico titolo il quale provi che i richiami stessi sono stati prodotti nel termine prescritto.

I richiami e le dichiarazioni di adesione possono anche essere orali, e in tal caso l'assistente li compila esso gratuitamente, e li firma a nome dei possessori, se questi sono illetterati, ed alla presenza anche di due testimoni, quando trattisi di dichiarazione di adesione.

Se nel corso della pubblicazione e nel coadiuvare i possessori nei loro esami l'assistente scopre errori od ommissioni nelle partite di altri possessori non presenti, ne prende nota per redigere negli ultimi giorni della pubblicazione gli occorrenti reclami d'ufficio ove non li avessero prodotti i possessori stessi.

Art. 120. Coloro che nel corso della pubblicazione non abbiano presentato osservazioni o reclami si ritengono avere pienamente accettato i dati inscritti nell'estratto e negli atti pubblicati.

Art. 121. La mappa e gli atti relativi, gli estratti restituiti, i reclami presentati all'assistente o da esso compilati d'ufficio, il registro delle ricevute, ed infine un esemplare del manifesto di cui all'articolo 114 sono dal sindaco, con dichiarazione della seguita pubblicazione, consegnati al perito.

CAPITOLO III. — *Della istruzione dei reclami.*

Art. 122. Il perito stimatore esamina i reclami presentati dai possessori; procede, occorrendo, a visite locali, e trovandoli fondati li ammette, salvo il disposto dell'art. 127.

Le visite locali vengono eseguite in concorso dei possessori, ed anche senza di essi se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso fu loro dato a domicilio tre giorni almeno prima delle visite stesse.

Art. 123. Se trattasi di reclami contro il classamento il perito stimatore sente i proprietari ed i loro coloni fittabili ed agenti, e paragona la proprietà oggetto del reclamo cogli altri appezzamenti della medesima classe.

E se dietro tale esame il reclamo gli risulti infondato, e che piuttosto talun altro degli appezzamenti citato a confronto sia stato posto in una classe troppo bassa ne fa l'opportuna rettificazione dandone avviso agli interessati, i quali avranno facoltà di reclamare entro 30 giorni dal ricevuto avviso.

Art. 124. Nei reclami contro l'applicazione del grado consorziale il perito stimatore verifica anzitutto se le indicazioni del catasto sieno conformi ai dati ricevuti dalla Giunta tecnica, e se trova che nessun errore sia occorso sente la stessa presidenza del Consorzio per le opportune rettifiche.

Art. 125. Il perito stimatore dà man mano avviso agli interessati dei reclami relativi agli oggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* dell'articolo 116, che ha ammessi giusta l'articolo 122, e trasmette alla Commissione censuaria comunale con voto motivato e come all'articolo 30 quelli che crede infondati, insieme ad un elenco di quelli indicati alla lettera *d)* del predetto art. 116.

A corredo dei reclami trasmette pure alla Commissione la tavola censuaria.

CAPITOLO IV. — *Delle decisioni delle Commissioni censuarie comunali.*

Art. 126. La Commissione procede all'esame dei reclami e alle visite locali che occorressero, come all'articolo 31, e pronuncia le sue deliberazioni.

Il giudizio non può estendersi oltre i limiti della catastazione, salvo il disposto del seguente articolo.

Art. 127. La Commissione comunale ha sempre facoltà di passare i terreni ad una classe più alta, e ciò anche nel caso che siavi reclamo, o che il reclamo sia stato ammesso dal perito stimatore a termini dell'art. 122.

Valendosi di tale facoltà la Commissione ha l'obbligo di sentire in persona il possessore e di notificargli poi con le norme dell'articolo 113 la variazione, se abbia luogo, affinchè nel termine dei

30 giorni dalla notificazione egli possa ricorrere alla Commissione provinciale.

Decorso il detto termine senza reclamo la classe e la rendita proposta dalla Commissione comunale diventano definitive.

Art. 128. Il presidente, insieme ai ricorsi e ai relativi documenti, trasmette le testuali deliberazioni della Commissione al perito stimatore, il quale, entro 30 giorni successivi a quello in cui gli pervennero le deliberazioni medesime, deve notificarne al ricorrente la parte dispositiva inviandogli apposito avviso.

Questo avviso è recapitato dal messo comunale nei modi indicati nell'articolo 113.

Il messo ritira sempre la ricevuta dal consegnatario; se questo non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione del motivo pel quale manca la firma del consegnatario.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni in doppio originale sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario se questi non è il possessore.

Un originale della relazione è rilasciato al possessore o al consegnatario dell'avviso, e l'altro è restituito al perito.

Possono i contribuenti richiedere al perito stimatore di vedere il testo della deliberazione, ed anche ottenerne copia in carta semplice, mediante il corrispettivo indicato al n. 8 della tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali.

CAPITOLO V. — *Dei ricorsi in appello alle Commissioni provinciali.*

Art. 129. Dalle deliberazioni della Commissione comunale tanto i possessori come il perito stimatore possono ricorrere alla Commissione provinciale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'articolo 128.

I ricorsi dei possessori sono consegnati al perito stimatore, il quale ne rilascia ricevuta, distaccandola da un registro a matrice, agli effetti dell'articolo 119, ultimo paragrafo.

Possono anche essere consegnati al sindaco, il quale ne rilascia parimenti la ricevuta.

Il perito stimatore, quando appella, procede come all'articolo 106. Scorso il termine di 30 giorni senza reclamo del possessore o del perito, il giudizio della Commissione comunale diventa definitivo.

Art. 130. Pei reclami in appello verrà seguito il procedimento indicato dagli articoli 126 e 128.

La Commissione provinciale non può in verun caso pronunciare prima che sieno decorsi 30 giorni da quello della notificazione dell'appello.

La sua deliberazione non può estendersi oltre i limiti della contestazione.

I ricorsi, sia del perito stimatore che del possessore, in appello dalle deliberazioni della Commissione censuaria comunale devono essere corredati di tutti gli atti del giudizio di prima istanza, comprese le deliberazioni stesse.

Devono essere comunicati al perito anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai possessori contro gli appelli da esso presentati.

Le decisioni della Commissione provinciale sono definitive.

Art. 131. Nella occasione delle visite locali per la definizione dei reclami dei privati possessori le mappe devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato delle proprietà all'epoca della visita, seguendo le norme vigenti per la conservazione del catasto.

Vi si introducono però tutte le variazioni topografiche e le divisioni di proprietà verificatesi sino a quel giorno.

Art. 132. Le rettificazioni da farsi sui dati catastali in dipendenza dei reclami si riportano in un foglio da sovrapporsi ad ogni reclamo. Sul detto foglio si indicano i numeri di mappa per i quali si ricorre, l'oggetto del reclamo, ed in seguito le deliberazioni motivate del perito stimatore e delle Commissioni.

Quando poi il possessore convenga nella insussistenza del reclamo, viene invitato a fare analoga dichiarazione a piedi del reclamo stesso, ed in tal caso si accenna sul sovraesposto foglio la rinuncia del possessore.

Art. 133. Definiti i reclami, si moltiplica la superficie di ciascun appezzamento per la tariffa della rispettiva qualità e classe, ed i risultati depurati proporzionalmente della rendita attribuita ai fabbricati rurali a sensi dell'art. 5, e diminuiti della tassa consorziale per quegli appezzamenti che vi sieno soggetti, si riportano nella colonna della tavola censuaria predisposta per la iscrizione della rendita.

TITOLO VIII.

Dell'attuazione del nuovo catasto.

CAPITOLO UNICO.

Art. 134. In base alla tavola censuaria compiuta a senso degli articoli precedenti si procede alla formazione del registro delle partite.

Sullo stesso foglio non si inscrive più di una partita, e se un possessore ha il godimento di più beni sotto diversi modi di possesso, per esempio a titolo di proprietà piena di livello, di usufrutto e simili, si aprono nel registro tante partite diverse e successive quanti sono i modi di possesso.

Art. 135. Compiuti e resi esecutori i catasti di tutti i comuni del compartimento, il contingente compartimentale nella misura fissata dalla legge del 28 maggio 1867, num. 3719, viene ripartito con un'aliquota uniforme su tutti i terreni del compartimento, salvi gli effetti del disposto dal 1° capoverso dell'art. 5 della precitata legge 4 gennaio 1880.

Art. 136. I nuovi estimi sono immutabili sinchè non intervenga una nuova legge a modificarli.

Sono però rettificabili in ogni tempo gli errori materiali di fatto incorsi nelle scritture censuarie, cioè quelli di copia, di calcolo e di applicazione della tariffa.

Se la correzione degli errori di cui al precedente articolo dà luogo a rimborso di imposta indebitamente pagata, tale rimborso si fa decorrere dall'anno in cui venne chiesta la correzione o venne d'ufficio scoperto l'errore.

Art. 137. Con l'attuazione del nuovo catasto cessa la conservazione dei catasti preesistenti.

TITOLO IX.

Della conservazione del nuovo catasto.

CAPITOLO UNICO.

Art. 138. Costituiscono il nuovo catasto in ciascun comune:

a) La mappa;

b) La tavola censuaria;

c) Il registro delle partite;

d) La matricola dei possessori.

Art. 139. La conservazione dei nuovi catasti si fa per duplicato giusta le norme del relativo regolamento.

TITOLO X.

Disposizioni diverse.

CAPITOLO UNICO.

Art. 140. Sono a carico dello Stato:

a) Le spese per gli ispettori, sottispettori, periti rilevatori e stimatori, e per gli scrittori di cui agli articoli 7 e 35;

b) Le retribuzioni e le indennità di viaggio ai delegati governativi presso la Giunta tecnica, e le Commissioni censuarie provinciali;

c) Le spese degli strumenti di precisione di cui all'art. 39;

d) Le spese comprese quelle di materiale per l'impianto dei nuovi registri catastali e per le relative copie, e quelle per la pubblicazione e l'attuazione dei nuovi catasti.

Art. 141. Oltre alle spese indicate agli articoli 35 e 40 spetta ai comuni di provvedere all'ufficio della Commissione comunale ed alle spese degli impiegati ed inservienti della medesima.

Per queste spese i Consigli comunali in sessione ordinaria o convocati in sessione straordinaria provvedono nei loro bilanci allo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 142. Il Ministro delle Finanze può disporre che sopra domanda dei comuni e sul favorevole parere dei prefetti, le spese indicate nell'art. 4, lettera *a*), della legge sieno anticipate con fondi dello Stato e per conto dei comuni, dai quali vengono rimborsate giusta le vigenti norme di contabilità per essere poi reintegrate al capitolo del bilancio da cui furono prelevate.

Art. 143. Sono sostenute e ripartite in proporzione degli attuali contingenti di imposta fondiaria le spese:

a) Per l'affitto dei locali di ufficio della Giunta tecnica corredati di mobilio e dei mezzi di riscaldamento;

b) Per il personale d'ordine e di servizio della medesima Giunta, e per gli oggetti di cancelleria;

c) Per le indennità o spese vive di trasferta occorrenti per le ispezioni locali dei membri della Commissione centrale, ovvero da queste fatte eseguire da speciali periti per la migliore istruzione e decisione dei reclami.

Il riparto di dette spese viene approvato e reso esecutorio dal prefetto di Modena.

Art. 144. Spetta a ciascuna provincia di provvedere coi fondi propri, oltre a quanto è indicato all'art. 40, al pagamento delle spese:

a) Per affitto dei locali d'ufficio della rispettiva Commissione provinciale, corredati di mobilio e dei mezzi di riscaldamento;

b) Per trasferta ed indennità in causa di ispezioni locali eseguite da membri della Commissione provinciale, o da questa ordinate e fatte eseguire da speciali periti;

c) Per il personale d'ordine, per gli oggetti di cancelleria e per quant'altro occorra al servizio della Commissione provinciale.

Art. 145. I sindaci con manifesto devono sempre avvisare il pubblico del principio delle operazioni catastali nel comune, facendo speciale invito ai proprietari, possessori, affittuari e coltivatori di beni di non frapporre ostacoli alla esecuzione dei lavori, e di dare anzi al personale che ne è incaricato l'assistenza e le informazioni di cui possa abbisognare.

Art. 146. I pieghi raccomandati di cui all'art. 107 sono ammessi dagli uffici postali in franchigia.

È del pari ammesso in franchigia tutto il carteggio fra gli uffici censuari provinciali e comunali, la Giunta tecnica e le Commissioni in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, purchè diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle poste, od in mancanza di questo la qualità del mittente, colla sua firma.

Art. 147. Compiute le rispettive operazioni, gli atti ed i verbali della Giunta tecnica e della Commissione censuaria centrale saranno depositati nell'Archivio di Stato in Modena, e quelli delle Commissioni censuarie comunali e provinciali saranno trasmessi alla rispettiva Intendenza di finanza che ne curerà la conservazione.

Sono altresì depositati nell'Archivio di Modena le mappe originali ed i relativi atti, le minute dei dati, dei calcoli e dei piani trigonometrici, nonchè le minute delle operazioni di rilevamento.

Roma, 8 giugno 1882.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

ALLEGATO A.

Nomenclatura e definizione dei terreni.

Seminativo. — Terreno la cui coltivazione è variamente avvicendata o a soli cereali od anche a legumi, canapa, lino e simili, e talvolta viene anche alternata con qualche anno di riposo.

Seminativo irriguo. — Terreno come sopra, che all'uopo si irriga con acqua propria o d'affitto.

Seminativo vitato. — Terreno con filari di viti, sostenute e tese con legname secco o canne.

Seminativo arborato-vitato. — Terreno come sopra, quando le viti sono assicurate e tese sopra alberi vivi, e diano una parte di prodotto principale.

Seminativo con gelsi. — Terreni come sopra, sparsi di gelsi in tale quantità da fornire normalmente una parte importante del prodotto.

Vigneto. — Terreno piantato a viti, disposte regolarmente ed in tale quantità che il suolo sottostante renda in altri generi un piccolo prodotto.

Risaia stabile. — Terreno irriguo che si coltiva sempre a riso.

Risaia a vicenda. — Terreno irriguo ove la coltivazione del riso si alterna, a certi periodi, con coltivazione di altra natura.

Prato. — Terreno produttore di foraggio erbaceo e falciabile almeno una volta all'anno.

Prato irriguo. — Terreno come sopra, il quale gode il beneficio di una regolare irrigazione con acqua propria o d'affitto.

Prato arborato-vitato. — Terreno come sopra, nel quale si coltivano anche le viti assicurate e tese sopra alberi vivi come al seminativo arborato-vitato.

Prato con gelsi. — Terreni come sopra, sparsi di gelsi in tale quantità da formare normalmente una parte importante del prodotto.

Prato artificiale. — Terreno coltivato ad erba spagna.

Canapaia. — Terreno destinato a continua produzione di canapa.

Giardino. — Terreno rivestito di piante da fiore, da frutto, da ornamento per uso e per diletto privato.

Orto. — Terreno coltivato stabilmente ad ortaggi.

Orto irriguo. — Terreno come sopra che si irriga con acqua propria o d'affitto.

Agrumeto. — Terreno tutto piantato di aranci, cedri, limoni e simili.

Frutteto. — Terreno piantato regolarmente di alberi fruttiferi in quantità tale che il loro prodotto sia il principale da tenersi in conto.

Oliveto. — Terreno tutto piantato di olivi, in quantità tale che il loro prodotto sia il principale e prevalga ad ogni altro del suolo sottostante.

Castagneto. — Terreno tutto piantato di castagni fruttiferi.

Bosco d'alto fusto forte. — Terreno popolato di alberi d'alto fusto forte (roveri, quercie, cerri, olmi, frassini, carpini e simili), servibili per legnami da costruzione o da lavoro.

Bosco d'alto fusto dolce. — Terreno popolato di alberi d'alto fusto dolci (pioppi, ontani, tigli, salici, platani e simili), servibili come sopra.

Bosco d'alto fusto misto. — Terreno popolato di alberi d'alto fusto forti e dolci.

Bosco resinoso forte. — Terreno popolato di alberi resinosi forti, quali larici, ginepri e simili, servibili come sopra.

Bosco resinoso dolce. — Terreno popolato di alberi resinosi dolci, quali abeti, pecchi.

Bosco resinoso misto. — Terreno popolato di alberi resinosi forti e dolci.

Bosco ceduo forte. — Terreno popolato di ceppaie basse e di capitozze di essenza forte, la cui legna tagliasi a certi periodi determinati d'anni.

Bosco ceduo dolce. — Terreno popolato di basse ceppaie o capitozze dolci, la cui legna tagliasi come sopra.
Bosco ceduo misto. — Terreno popolato di basse ceppaie o capitozze forti e dolci, la cui legna tagliasi come sopra.
Pascolo. — Terreno produttore di erbaggi utili, come foraggio, che non si possono economicamente falciare, ma che si fanno pascolare soltanto dal bestiame.
Pascolo in alpe. — Terreno produttore di erbaggio come sopra, ma che per essere collocato in regioni alte, non può venire utilizzato che in alcuni mesi dell'anno.
Gerbaia. — Terreno che presenta poche erbe cattive, muschi, ecc.
Argine o ripa erbosi. — Argine o ripa producente erbe che si può falciare almeno una volta all'anno.
Brughiera. — Terreno vestito di erica utile da strame.
Palude da strame. — Terreno acquitrinoso produttore di piante erbacee, palustri, inutili come foraggio.
Palude da giunchi o canne. — Terreno acquitrinoso producente canne o giunchi.
Lago o stagno da pesca. — Stagno o lago da cui ricavasi qualche prodotto commerciale da pesca.
Cava di . . . — Terreno da cui si scava argilla, marna, arenaria, gesso, pietra, ecc.
Miniera di . . . — Terreno da cui si estrae ferro, argento, rame, piombo.
Torbiera . . . — Terreno da cui si estrae regolarmente la torba.
Canale di scolo di irrigazione. — Lista di terreno entro la quale scorrono acque di scolo o d'irrigazione.
Alveo abbandonato. — Particella costituita dal terreno già occupato dall'alveo di un fiume o torrente, e che venne abbandonato in seguito a cambiamenti avvenuti nel corso delle acque e che talvolta può essere coperta promiscuamente di ghiaia e sabbia, di vinchi, cespugli, ecc.
Sterile. — Terreno coperto di ghiaie e sabbie nude, di roccie, di rupi, ed affatto sterile.
Cimitero. — Terreno cinto da muro ove si seppelliscono i morti.
Fabbricato civile. — Fabbricato di ordinaria abitazione o per uso di villeggiatura o per altra destinazione, il quale fa già parte del catasto urbano.
Opificio. — Fabbricato ad uso di opificio, cioè molino ad acqua, a vapore, a vento, sega idraulica, a vapore; maglio, gualchiera, fucina, fornace da calce, da stoviglie, da gesso, da mattoni, da gasometro, cartiera, filatura, manifattura di panno, ecc., ecc., già compreso nel catasto urbano.
Fabbricato colonico. — Fabbricato per uso dell'agricoltore, cioè casa colonica, stalla, fienile, tettoia, granaio, tinaia, torchio da vino, frantoio da olive, brillatoio da riso, bigattiera ecc.
Aia. — Terreno dipendente da fabbricati colonici, il quale serve per la battitura e trebbiatura dei grani e per altri usi rurali.
Cortile. — Terreno dipendente da fabbricati.

Qualità subalterne.

Terreni difesi da argine mantenuto a carico dello Stato, delle provincie e dei Consorzi (opere idrauliche di seconda categoria).
Terreni difesi da argine mantenuti a carico di Consorzi (opere idrauliche di terza categoria).
Terreni in golena.
Terreni in piano, in colle, in monte.

NB. Si potranno del pari aggiungere altre qualità subalterne con denominazioni analoghe alle circostanze.

ALLEGATO **B.**

Designazione del possessore.

Proprietari.

Barbieri cav. Vincenzo fu Agostino.
Malaspina marchese Giovanni di Antonio.
Casagli Petronio di Carlo.
Ferrari sacerdote Giuseppe di Bartolomeo.
Guidetti Armando di . . . . . (padre ignoto).
Lusetti Rosalia fu Domenico.
Tosi Teresa di Marco, maritata Ferretti.
Vezzani Amelia fu Paolo, vedova Veroni.
Martini Marietta del fu Siro.

Comproprietari.

Burani Domenico, Saverio, Anna e Maria maritata Guidotti, fratelli e sorelle, fu Antonio.
Ligabue Maria di Pietro, vedova Ruozi e Marconi Martino e Luigi fratelli fu Cesare.
Soncini-Moretti dott. Giovanni fu Lodovico, per 1/4; Ronzoni Anna di Paolo per 2/4; Ronzoni Maria di Francesco maritata Astolfi per 1/4.

Enfiteuti e livellari.

Cerlini avv. Gennaro di Francesco, livellario a Carani ingegnere Effisio.

Usufruttuari.

Bonacini Emilio fu Antonio, usufruttuario, e Marani Onofrio di Ambrogio, proprietario.
Fantini dott. Luigi di Giacomo, usufruttuario, ed Ospedale Parisetti di Reggio, proprietario.

Amministrati.

Peretti avv. Giovanni fu Paolo, assente, amministrato da Bonezzi Luigi fu Pietro.
Bertolani fu Marco del fu Martino, eredità giacente amministrata da Bertoni Luigi di Alfonso.

Enti morali laicali.

Demanio dello Stato.
Provincia di Modena.
Comune di Massa.
Società anonima di assicurazioni contro gl'incendi, avente sede in Venezia.
Manicomio di San Lazzaro, in Reggio.
Asilo infantile di Guastalla.
Collegio-Convitto Antonio Allegri, in Correggio.

Enti morali religiosi.

Parrocchia di San Pellegrino, in Reggio, in amministrazione dell'Economato generale dei Benefizi vacanti in Bologna.
Parrocchia di Pieve Rossa, di Bagnolo, posseduta dal sacerdote Rossi Giacomo fu Carlo.
Università israelitica di Modena.

NB. I titoli e le distinzioni vanno sempre indicati. Nel caso però di omonimia di più possessori, si aggiungerà il soprannome, il luogo di nascita, od altra indicazione che valga a distinguere l'un possessore dagli altri.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale di Berna, facendo seguito alla notizia precedente, annunzia che l'Amministrazione egiziana oltre alle lingue italiana, araba, francese e turca ammette anche, pei telegrammi in linguaggio chiaro, la lingua inglese.

L'Ufficio summenzionato annuncia pure che sono ristabilite le comunicazioni normali tra Hong-Kong e Amoy, e tra Amoy e Shanghai. I telegrammi per Amoy riprendono quindi il loro istradamento normale.

Roma, 31 luglio 1882.

Avviso.

Il 29 corrente in Pulsano, provincia di Bari, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 31 luglio 1882.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sabato la Camera francese discusse il progetto di legge per concedere al ministro della marina un credito di 9,400,000 lire.

Il signor Delafosse chiese se il governo intendeva mantenere il progetto. Il presidente del Consiglio gli rispose affermativamente.

Dal signor Achard fu dichiarato che egli avrebbe votato il progetto purchè non dovesse trattarsi che della protezione del canale di Suez e delle navi francesi che vi passano.

Il signor Viette si pronunziò contro il progetto a nome del principio di non intervento.

Parlò poscia il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

Egli cominciò dal precisare lo scopo del progetto e dal dissipare gli erronei giudizi ai quali esso ha dato occasione.

" I partigiani di una politica di pace possono votare i crediti senza apprensione e senza dispiacere. Il governo non vuole intervento propriamente detto. Questa sarebbe una operazione militare e politica, la quale esigerebbe dei mezzi considerevoli e susciterebbe una folla di problemi delicati, specialmente riguardo ai rapporti dell'Egitto colla Turchia, che vale quanto dire sul complesso delle relazioni internazionali. Per modo che non è il caso di parlare di intervento in Egitto.

" Se la Conferenza avesse dato un mandato alla Francia si sarebbe potuto esaminare in quali condizioni un tale mandato potesse essere accettato, ma siccome questo mandato non c'è, così la Francia non può che astenersi.

" L'Inghilterra versa in una situazione differente dalla nostra; essa non si trova posta continentalmente come la Francia; essa, d'altronde, si trova trascinata dagli avvenimenti e non può mantenere lo stesso riserbo di noi.

" Ma la protezione del canale è un atto semplice, materiale, che non implica alcuna difficoltà europea e che non può provocare alcun conflitto.

" Tutte le nazioni hanno un analogo interesse ad assicurare la protezione del canale, il quale è stato sempre considerato come un passaggio neutrale aperto a tutte le nazioni del globo.

" Si obietta che la protezione del canale condurrà allo intervento propriamente detto. Ma come mai un atto materiale potrebbe esso degenerare in un atto politico? Nessuno può costringerci ad intervenire nostro malgrado.

" Potrebbe forse sostenersi una tale opinione caso che il canale attraversasse, per esempio, il Cairo. Per proteggerlo ci si potrebbe trovare in conflitto colle forze egiziane. Ma esso attraversa soltanto dei deserti, nei quali popolazioni egiziane non ci sono, ma soltanto vi sono delle popolazioni nomadi incapaci di fare una guerra qualunque. È unicamente per far fronte a tali popolazioni e alle loro aggressioni che degli appostamenti pochissimo numerosi occuperebbero certi punti. Una forza di 4000 uomini al più basterebbe per tale effetto. La eventuale occupazione si ridurrebbe a tali proporzioni.

" La occupazione avrebbe per primo vantaggio di corrispondere al desiderio dell'Inghilterra. I fautori dell'alleanza anglo-francese devono essere convinti della convenienza di prestare all'Inghilterra questo appoggio morale.

" Credesi che la simpatia fra le due nazioni sopravviverebbe a un nostro rifiuto?

" Nel momento in cui la Turchia annunzia che essa interviene in Egitto sarebbe forse possibile di rinunziare alla domanda dei crediti. Ma un tale atto sarebbe interpretato all'estero sfavorevolmente per la Francia, ed avrebbe un grave contraccolpo per la nostra influenza sul mondo mussulmano.

" La reiezione della domanda di credito ci impedirebbe anche di restare nel canale, perchè il governo non avrebbe il permesso di sbarcare un solo uomo per respingere una aggressione.

" La Camera ha accolto con deferenza l'annunzio del progetto, e desta maraviglia il vedere che esso abbia poi da incontrare tante opposizioni. Il governo non contrae già l'obbligo di intraprendere certe operazioni; è soltanto una agevolezza che esso domanda alla Camera nel momento in cui questa sta per separarsi. Ed esso non farà uso dei crediti se non nel caso che la navigazione del canale si trovi seriamente minacciata.

" Il governo ha formolata questa riserva nei suoi negoziati coll'Inghilterra, ed ha inoltre dichiarato che in nessun caso esso coopererebbe ad un intervento attivo nelle cose interne di Egitto.

" Le potenze hanno riconosciuto che questa questione del canale poteva trattarsi indipendentemente da ogni altra. Oggi le potenze si spingono più oltre. Si ritorna all'idea della protezione collettiva. La Conferenza studierà questo nuovo aspetto della questione. La Francia è disposta ad associarsi a questa protezione collettiva, ove essa debba effettuarsi. L'Inghilterra neppure essa vi si rifiuta. Le operazioni che conseguiranno alla approvazione del progetto del credito non oltrepasseranno la linea stabilita.

" Nessuno ha il diritto di dubitare di questa affermazione del governo il quale ha posto il Parlamento in grado di discutere tutte le questioni durante tutti i negoziati e che ha sempre riservato il consenso delle Camere.

" Il governo fa appello diretto alla fiducia della Camera. Il gabinetto tutto quanto è d'accordo nel riguardare in questo modo la questione, e la Camera non avrà da pentirsi dell'attestato di fiducia che essa gli darà votando i crediti. "

Il signor Laissant dichiarò che egli avrebbe votato contro i crediti, ispirandosi unicamente a considerazioni dell'interesse della Francia.

Dal signor Langlois fu dichiarato che egli avrebbe votato contro, a causa della asserita possibilità che dei crediti non ci sia bisogno.

Il signor De Marcère anch'egli parlò contro, e chiese di sapere quale sia la vera indole dei vincoli che legano la Francia all'Inghilterra.

Per rispondere a tale domanda, che egli dichiarò troppo legittima, il signor De Freycinet diede lettura della dichiarazione fatta alla Conferenza il 17 luglio dagli ambasciatori inglese e francese. Questo documento stabilisce la distinzione fra l'intervento e la protezione, e constata l'offerta fatta alla

Conferenza di regolare i provvedimenti da adottarsi sotto la garanzia di un protocollo di disinteressamento. La Conferenza essendo riuscita a risoluzioni che hanno per carattere un'astensione benevola, l'Inghilterra e la Francia si sono poste d'accordo che esse sarebbero pronte a proteggere il canale di concerto con qualunque altra potenza che volesse unirsi ad esse a questo scopo. Tale accordo venne constatato da telegrammi scambiati fra i gabinetti di Parigi e di Londra. È espressamente inteso che l'azione della Francia si limiterebbe alla protezione del canale, mediante l'occupazione di due punti, su ciascuno dei quali vi sarebbero circa duemila uomini.

" La Francia non prenderebbe parte ad alcuna operazione militare nell'interno dell'Egitto. La sua azione sulle sponde del canale è subordinata al caso in cui la sicurezza del canale fosse minacciata, ed essa non lo è presentemente; tale è lo stato dell'accordo coll'Inghilterra. D'altra parte, la Turchia sarebbe decisa ad effettuare l'intervento, ma essa chiede di modificare taluni punti delle garanzie stipulate dalla Conferenza; questa risposta della Turchia non ha modificato la risoluzione del gabinetto inglese; può soltanto risultarne che la nostra azione sia ritardata o ristretta, perchè, se la Conferenza decide un'azione collettiva, la nostra parte d'azione sarebbe diminuita d'altrettanto. „

Parlarono ancora contro il progetto il signor Madier de Montjeau, il quale disse di considerare la protezione del canale come un intervento, ed il signor Clémenceau, il quale espresse la convinzione che non ci sia alcun bisogno di proteggere il canale poichè nessuno lo minaccia. " Tutti in Europa aspettano e riservano il loro avvenire. La Francia anch'essa deve riservare la sua libertà. „

Chiusa la discussione generale, si procedette a quella degli articoli. L'articolo primo fu respinto con 416 voti contro 75. Dopo di che il presidente dichiarò che il progetto intero era caduto, e che non poteva più essere il caso di proseguire nella discussione.

Il *Times*, discutendo l'ultima fase della questione egiziana, si esprime come appresso:

" Noi siamo intimamente convinti che il governo avrebbe ogni ragione di respingere senz'altro l'offerta tardiva della Porta. Noi crediamo che una condotta siffatta avrebbe l'approvazione del paese e non incontrerebbe nessuna opposizione da parte delle altre potenze.

" Ciò che la Porta propone attualmente non è il prolungamento di un intervento di *paccotiglia*, sibbene la sua cooperazione effettiva coll'Inghilterra.

" Ora essa non è stata mai invitata ad una siffatta cooperazione.

" L'Inghilterra avrebbe quindi tutto il diritto di rifiutarla.

" Noi abbiamo delle eccellenti ragioni per affermare che la ultima risoluzione della Porta aveva lo scopo manifesto di seminare la discordia tra l'Inghilterra e le altre potenze rappresentate alla Conferenza.

" Le potenze sono perfettamente convinte che l'intervento inglese in Egitto è ora assolutamente necessario. Nessuno pensa ad impedirlo e nessuno si dispone a protestare contro questo intervento.

" La cooperazione della Turchia non sarà accettata che sotto condizioni che ne garantiscano anticipatamente la sincerità. „

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente telegramma da Alessandria, 28 luglio:

" Alle cinque del pomeriggio l'ammiraglio Seymour ha scritto una lettera al kedivé dichiarandogli che il forte di Abukir è un pericolo permanente per le posizioni inglesi di Ramleh e domandando quali misure Sua Altezza intendeva che fossero prese.

" Il kedivé ha risposto che aveva incaricato Kiamil pascià di intimare alla guarnigione di sottomettersi, e che in caso di rifiuto, lasciava all'ammiraglio la libertà di prendere le misure che stimerebbe necessarie.

" Credesi che se la guarnigione non si sottomette, gli inglesi bombarderanno il forte. „

Fra i documenti presentati alla Camera dei comuni d'Inghilterra si trovano un indirizzo alla regina adottato recentemente dalle due Camere del Parlamento del Canadà relativamente agli affari d'Irlanda, e la risposta data a questo documento, per ordine di Sua Maestà, dal ministro delle colonie, lord Kimberley.

Dopo aver assicurato la sovrana della loro inalterabile fedeltà, i senatori ed i deputati del Canadà aggiungono che hanno osservato coi sentimenti del più profondo dolore la miseria e il malcontento che regnano da qualche tempo tra i sudditi di Sua Maestà in Irlanda. L'indirizzo termina colle seguenti parole:

" Noi speriamo che il governo di Sua Maestà troverà conveniente di accordare agl'irlandesi il *self government* che essi desiderano così ardentemente, nella misura compatibile con l'integrità e la pace dell'impero, tutelando pure i diritti acquisiti dalla minoranza; di modo che l'Irlanda possa divenire una sorgente di forze nuove per l'impero di Vostra Maestà, e che i vostri sudditi irlandesi abbiano ragione di andare orgogliosi e lieti della grandezza del vostro impero e possano testimoniare a Vostra Maestà la stessa fedeltà e lo stesso affetto come tutte le classi dei vostri sudditi nel Canadà. „

I firmatarii terminano esprimendo la speranza che la sovrana avrà ben presto l'occasione di accordare un'amnistia piena ed intera a tutte le persone imprigionate in Irlanda come sospette.

Nella sua risposta la regina dice che prenderà per l'Irlanda tutte le misure che il Parlamento imperiale giudicherà conveniente di raccomandare.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 31. — La Porta domandò a lord Dufferin spiegazioni sull'estrema severità delle autorità inglesi in Egitto. Due persone che facevano parte del seguito del kedivé furono fucilate. Lord Dufferin pregò lord Granville di dare alla Porta spiegazioni soddisfacenti.

Alessandria d'Egitto, 31. — Lord Seymour si recò ad osservare i forti di Abouk'r. Gli sembrarono bene armati. Oggi si prenderà una decisione circa il bombardamento.

Napoli, 31. — Stanotte è giunto col *Drepano* il console italiano, conte Gloria. È alloggiato all'*Hôtel de Russie*.

Stamane è arrivata la corazzata russa *Pietro il Grande*.

Brindisi, 31. — Il generale Graham è partito stamane per l'Egitto, col suo stato maggiore, sul postale *Surat*, della *Peninsular*.

Firenze, 31. — L'on. Baccarini parte alle ore 7 43 pom. da Montecatini. Arriverà a Roma domattina.

Como, 30. — S. A. I. il principe ereditario di Germania è partito stasera da Menaggio per la Svizzera.

Londra, 31. — Il *Times* teme che le truppe turche defezionino o raggiungano Arabi pascià, ciocchè obbligherebbe l'Inghilterra ad abbandonare l'Egitto o a combattere la Turchia. L'Inghilterra può accettare la cooperazione turca soltanto se la Porta spedisce un contingente moderato sotto gli ordini del comandante inglese.

Ismailia, 31. — I dispacci inglesi sull'attitudine di Lesseps sono inesatti. I suoi rapporti con Arabi pascià tendevano a tutelare la sicurezza degli emigranti e la tranquillità della provincia di Zagazig. Lesseps persiste nel credere che gli egiziani non violeranno la neutralità del canale di Suez se, dal canto loro, gli europei non la violano.

Londra, 31. — Si ha da Alessandria: « Lesseps è arrivato proveniente da Kafr-douar con un salvacondotto di Arabi pascià.

« Lord Seymour stabilì una censura per le notizie destinate ai giornali.

« Osman Rufki organizza corpi di circassi e di albanesi per combattere Arabi pascià. »

Venezia, 31. — Fu varato l'incrociatore *Amerigo Vespucci*. S. M. la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli entrarono nello Arsenale alle ore 11, fra gli entusiastici applausi di un'immensa folla. Dopo la benedizione, S. M. battezzò la nave. Levati i cunei, il *Vespucci* si mosse, e il varo riuscì perfettamente al grido generale di *Viva il Re!*

Genova, 31. — Stamane ancorò in questo porto la fregata da guerra americana *Lancaster*.

Parigi, 31. — Grévy non ebbe nè ieri nè oggi alcun abboccamento con Brisson e Leroyer.

Finora il presidente della Repubblica non chiamò alcun personaggio per incaricarlo della formazione del gabinetto.

Credesi che egli aspetti la seduta della Camera onde vedere se ne risulterà qualche indicazione sulla condotta da tenersi.

Costantinopoli, 31. — Lord Dufferin, invitato a comunicare alla Porta le intenzioni dell'Inghilterra riguardo all'intervento ottomano, dichiarò che l'Inghilterra non può ritirare le sue truppe dall'Egitto, che l'inerzia del sultano l'obbliga a sobbarcarsi sola al compito di ristabilire l'ordine, e che essa accetta la cooperazione turca, ma a patto di una dichiarazione formale e senza la minima ambiguità da parte della Porta intorno alle proprie intenzioni.

Londra, 31. — Il generale Wolseley è indisposto.

Parigi, 31. — La Compagnia del canale di Suez telegrafò all'*Agenzia Havas* da Ismailia: « Dietro ordine di Arabi pascià i capi beduini fra Suez ed il Nilo vennero a porsi a disposizione del signor Di Lesseps. Arabi pascià invitò il comandante di una corazzata inglese ad andare a constatare che la sicurezza regna nei dintorni d'Ismailia, e l'assenza delle truppe egiziane. Ogni persona che abbia il *lascia passare* col sigillo del sig. di Lesseps può circolare in Egitto fino al Cairo. Lesseps disse che gli inglesi sono attualmente i soli che minaccino la neutralità del canale di Suez per la loro pretesa di fare la polizia del canale stesso. »

Parigi, 31. — La Camera dei deputati si aggiornò a giovedì per attendere la formazione del ministero.

Costantinopoli, 31. — L'incaricato d'affari russo Onou dichiarò alla Conferenza che la Russia divide la questione egiziana in due parti, e parteciperà alla Conferenza soltanto quando vi si discuteranno le misure di protezione del canale di Suez.

In seguito a tale dichiarazione si considera la Conferenza come terminata.

Londra, 31. — *Camera dei lordi*. — Discussione degli articoli del *bill* sugli affitti arretrati. — Si approva con 169 voti contro 98 un emendamento all'articolo primo, tendente ad applicare l'articolo stesso solamente col consenso dei proprietari, sebbene Carlingford dichiari che tale emendamento distruggerà l'intiero *bill*.

Milano, 1° — Stamane, alle ore 8 30, è giunto S. M. il Re, accompagnato dalle sue Case civile e militare. S. M. fu ossequiata alla stazione dal prefetto, dall'assessore Labus e dalle altre autorità, e ripartì tosto per Monza.

NOTIZIE DIVERSE

Bolidi. — L'astronomo padre F. Denza scrive, in data del 28 luglio, da Moncalieri:

Da diversi luoghi dell'Umbria e dell'Emilia ricevo notizie di un bolide splendidissimo apparso nella sera del 24 corrente. Le relazioni più accertate son quelle di Amelia, nell'Umbria, di Correggio e di Parma nell'Emilia. I tre Osservatorii convengono nell'assegnare per ora dell'apparizione le 8 25 pom., in tempo medio di Roma. Il nucleo era più grosso di Venere, di color bianco vivo, ed era seguito da una striscia brillante di color giallo, la quale a Parma apparve come formata da numerose e sottili scintille di luce. La direzione approssimata del cammino si fu da occidente verso oriente. Non si udì alcuna detonazione. — Un'altra meteora, per dimensione e per le altre parvenze simile alla precedente, era stata vista all'Osservatorio di Volpeglino, alle 10 35 della sera del 13 corrente, la quale, apparsa nella Chioma di Berenice, andò a spegnersi presso la stella *jota* dell'Orsa Maggiore. — Da ultimo un terzo bolide apparve alle 9 40 di sera del 17 corrente ad Alassio, in direzione sud est-nord-ovest, dall'Aquila al Serpente, lasciando dietro a sè una bella striscia di luce bianco-violetta.

Notizie marittime. — Ieri, scrive il *Corriere Mercantile* di Genova, del 28 luglio, approdò in questo porto l'incrociatore russo, denominato *Asie*, capitano Amisoff, con 260 persone di equipaggio e 11 cannoni, proveniente da Alessandria e Messina.

Oggi è arrivata la corvetta americana *Portsmouth*, capitano Haff, con 300 persone d'equipaggio e 14 cannoni, proveniente da Lisbona. Trovasi a bordo il commodoro S. Billuce.

Movimento navale dei Dardanelli. — Dal 12 al 18 luglio passarono lo stretto dei Dardanelli 81 bastimenti, in gran parte con granaglie, dei quali 15 per Marsiglia, 24 per Malta, 5 per l'Inghilterra, 1 per Falmouth, 1 per Havre, 3 per Anversa, 17 per l'Inghilterra, 1 per Patrasso, 1 per Messina, 1 per Trieste, 2 per Liverpool, 4 per Rotterdam, 1 per Bergen, 1 per Rouen, 1 per Genova, 1 per Nizza e 1 per Valenza.

Decessi. — I giornali svizzeri annunziano la morte, in età di 58 anni, di Rodolfo Rey, scrittore conosciuto nel mondo letterario per parecchi lavori coscienziosi sulla Svizzera e l'Italia, fra i quali citeremo *Ginevra e le rive del Lemano* e *La storia del rinascimento politico dell'Italia dal* 1814 *al* 1861.

— Di ritorno dall'Australia cessò di vivere a Londra lo scultore inglese Marshall Wood.

— A Saint-Brieuc è morto monsignore Agostino David, conte romano e vescovo di quella diocesi.

— A Pest, il 29 luglio, cessava di vivere il generale Vetter, che

fu ministro della guerra in Ungheria durante la dittatura di Luigi Kossuth nel 1848.

— A Castellammare di Stabia, vittima di una febbre di consunzione che lo martoriava da cinque mesi, cessava di vivere l'avvocato Federico Pugno, nato a Casale Monferrato nel 1847, e che godeva bella fama nel Foro e nella stampa periodica.

— Il *Courrier de Bruxelles* ha ricevuto l'annunzio della morte di monsignor Adamo Claessens, vicario apostolico dell'isola di Batavia e vescovo titolare di Tranopoli. Era nato a Sittard nel Limborgo il 18 giugno 1818, e dal 1868 lavorava nelle Missioni.

Il 16 giugno 1874 fu eletto vicario apostolico.

— L'*Indépendance Belge* del 27 annunzia che a Liegi cessò di vivere il signor Leonardo Terry, professore di canto al Conservatorio di Liegi e membro dell'Accademia del Belgio.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

RIVISTA SCIENTIFICA
(LUGLIO)

Fra i più illustri meteorologisti esiste una forte disparità d'opinioni riguardo al problema delle variazioni dei climi nei tempi storici. Non v'è niun dubbio che i climi nei diversi periodi geologici percorsi dalla terra subirono gradatamente delle grandi modificazioni, ma quando si ricorse a tutti i mezzi dati dalla scienza per istudiare le variazioni dei climi durante gli ultimi secoli si ottennero dei risultati ora favorevoli ed ora contrari a tali variazioni. Onde constatarle o per dimostrarne la loro insussistenza i meteorologisti ricorsero alle scritture antiche, confrontarono lo stato attuale della coltura del suolo con quello esistente avanti alcuni secoli, studiarono se il tempo della immigrazione degli uccelli subì dei cangiamenti e finalmente ricorsero anche alle più lunghe serie di osservazioni sulla temperatura per istudiare come questa si diportò in un lungo periodo di tempo. Quanto ai dati delle scritture antiche essi sono di poco valore non contenendo esse che apprezzamenti troppo generali per poter fare deduzioni scientifiche serie. Così, per esempio, Ovidio si meravigliava del clima rigido del corso inferiore del Danubio ed Erodoto racconta che la Russia meridionale ai suoi tempi era una steppa. Il clima delle regioni danubiane poteva benissimo apparire rigido ad Ovidio nato in luoghi più meridionali e le steppe russe esistono tuttora per cui onde decidere con questo dato se il clima di quelle contrade subì variazioni occorrerebbe sapere l'estensione e lo stato delle steppe ai tempi d'Erodoto e confrontarlo con quello attuale, ciò che non si può avere.

Riguardo alla coltura del suolo esistono molti fenomeni che si contraddicono e dai quali non si può neppure dedurre un qualche fatto positivo. Il tempo delle vendemmie, p. e., tanto a Losanna come a Ginevra si ritardò durante questo secolo, ma ciò non è attribuibile con sicurezza al peggioramento dei climi perchè potrebbe dipendere anche dalle forti emigrazioni, per le quali mancando la mano d'opera ne avvenne un ritardo, oppure anche dalla miglior coltura della vite. L'Arago ritiene in proposito che da più di tremila anni il clima sia da ritenersi costante perchè nella Palestina, nell'Egitto, nella Grecia ed in Roma risulta che avanti il suddetto periodo di tempo raccoglievansi uve ed altri cereali nè più nè meno allo stesso modo come si fa ora. In Francia sónvi però delle regioni ove una volta coltivavasi il vino, ed ora non si coltiva più. Non si può però bene accertare se le variazioni del clima siano state quelle che costrinsero ad un cangiamento di coltura, o se vi abbiano contribuito anche altre cause.

Indizi sul peggioramento dei climi ne danno anche le Alpi, perchè in esse i ghiacciai avanti parecchi secoli erano meno estesi ed i limiti dei boschi sonsi in generale abbassati, esistendo anche tuttora sopra i boschi attuali dei rimasugli di foreste antiche. Però è constatato che anche nei tempi attuali alcuni ghiacciai vanno ritirandosi, e l'abbassamento dei boschi potrebbe attribuirsi anche ai pascoli che impediscono gli imboscamenti, per cui questi fatti non sono atti ad assicurare su di un avvenuto cangiamento nei climi. Quanto all'emigrazione degli uccelli non si fecero in proposito indagini esatte, occorrendo ripassare molti volumi per trovare se accidentalmente un qualche scrittore antico abbia accennato a tali emigrazioni ed indicato per una qualche regione il tempo in cui tali emigrazioni avvengono.

I più sicuri dati che si potrebbero avere in proposito sono quelli sulle osservazioni della temperatura. Queste però non oltrepassano per nessuna stazione la durata di due secoli, e poi gli istrumenti adoperati in tali osservazioni non essendo ben comparabili fra loro non possono dare perciò risultati soddisfacenti. Mentre nelle cantine dell'Osservatorio di Parigi la temperatura durante più di un secolo si mantenne costante, mentre Dove e Loomis non giunsero a scoprire niuna variazione della temperatura che assicuri su variazioni del clima d'una determinata regione, il Glaisherr ritiene invece che a Londra la temperatura media annua dal 1770 al 1860 abbia variato di circa mezzo grado. Questa variazione sarebbe però enorme, poichè una variazione, per esempio, di mezzo grado nella media annua apporterebbe una forte variazione nel clima, e tale che in mille anni il clima della Gran Bretagna avrebbe subìto una variazione sì forte da raggiungere una media annua come la possiede Roma.

Prima di discorrere d'altro voglio annoverare un altro fatto meteorico interessante. Il dott. Wm. Blasius nei *Read before the American Philosophical Society* tenta darsi una spiegazione del fenomeno pel quale da tempi remotissimi sino ai nostri giorni di regola tanto le città, quanto le popolazioni si estendono e propagano maggiormente da oriente ad occidente.

Blasius suppone che ciò dipenda dalle grandi correnti aeree, le quali, a seconda delle loro provenienze e delle sostanze organiche che trasportano producono mortalità o costringono le popolazioni a costruire le loro abitazioni in modo che le correnti malsane non ne ventilino le stanze od altri luoghi frequentati. E siccome in generale le correnti aeree hanno tutte un predominio o da settentrione o da mezzodì, e poche percorrono esattamente la linea ponente levante, così spiegasi la ragione del suesposto fatto. Che le correnti aeree contengano sempre ed asportino in maggiore o minor quantità delle sostanze organiche atte sotto certe condizioni a sviluppare germi pestilenziali, è stato dimostrato da molti igienisti, come d'altronde è noto a tutti che le suddette correnti, portando dei forti squilibri di temperatura, perchè provengono o da regioni molto calde

o molto fredde, producono pure dei forti e talvolta fatali sconcerti negli organismi degli uomini. Diffatti dai dati statistici di molte città risulta per certa l'esistenza di una grande relazione fra le correnti e la mortalità prodotta segnatamente da alcune malattie che sono le predominanti. Basandosi su tal fatto, il Blasius consiglia anche alcune regole igieniche per evitare le funeste conseguenze delle correnti aeree, fra le quali noto: che la costruzione delle case e delle città deve esser fatta in modo che le correnti aeree ritenute dannose non ne percorrano le contrade e non ne ventilino le case, ed inoltre che le località pei cimiteri, per le fabbriche di gas od altri stabilimenti sviluppanti germi pestilenziali devono essere site in modo che le correnti passanti su d'essi non raggiungano poi le abitazioni e non percorrano le vie delle città.

È nota già a tutti la scoperta del battero del carbonchio ed il metodo di inocularlo negli animali, trovato da Pasteur. Gli studi sulla inoculazione del carbonchio continuano ora con una grande indefessità, e si giunse recentemente a scoprire che i vitelli, la cui madre fu inoculata durante il tempo della gestazione, non presentano sintomi di carbonchio venendo pur essi inoculati, per cui si possono ritenere come esenti dalle perniciose influenze di questa malattia. Non è però bene accertato se i vitelli ricevano una tale immunità dal padre, dalla madre o da ambidue, e quanto tempo essa vi si mantenga, come anche non si sa ancora se i figli successivi d'una stessa giumenta partecipino dello stesso beneficio, o se ciò valga solo per quel vitello la cui madre fu inoculata col *virus* del carbonchio durante il rispettivo tempo della gestazione.

È stato pure trovato che l'immunità in uno stesso individuo inoculato dura più di diecisette mesi perchè un'armenta inoculata al 30 novembre 1880 fu trovata refrattaria, cioè non diede sintomi di carbonchio nella fine di aprile 1882 quando vi si inoculò del *virus* carbonchioso capace di ucciderla anche se questo fosse stato dieci volte più debole. Gli animali contraggono con più facilità il carbonchio quando hanno il sangue ad una determinata temperatura. In proposito furono fatti degli esperimenti con dei polli, i quali avendo il sangue con temperatura elevata non contraggono il carbonchio, ma messi invece nell'acqua fredda e poi inoculati alcuni si infettarono subito. La temperatura più favorevole sta tra i 37 e 38 centigradi. Gli uccelli ne sono perciò tutti pressochè immuni poichè il loro sangue ha una temperatura di circa 42 centigradi.

Avendo sinora parlato di inoculazioni piacemi ricordare anche gli esperimenti fatti da Giboux sulla inoculabilità della tisi. Egli mise in due casse di eguali dimensioni dei conigli sani e le riempì ogni giorno d'aria respirata da' tisici in modo però che mentre quest'aria in una cassa vi entrava direttamente nell'altra doveva passare invece per sostanze disinfettanti. I conigli della cassa piena d'aria infetta dimostrarono ben presto inappetenze, sete intensa, noie, diarree e dimagramenti, mentre quelli della cassa la cui aria veniva disinfettata non presentavano anomalie. In capo a circa cento giorni i conigli ammalati giunsero allo stato di consunzione ed anotomizzati presentarono tubercoli ai polmoni, al fegato ed alla milza.

Finalmente voglio anche notare l'applicazione della bilancia allo studio della circolazione del sangue fatta dal professore Angelo Mosso, e descritta in una nota trovantesi nelle ultime pubblicazioni dell'Accademia delle scienze di Torino. Basandosi sul fatto che il nostro corpo messo in equilibrio sul giogo di una bilancia è paragonabile ad un vaso aperto pieno di liquido per cui basta una piccola inclinazione di pochi millimetri nell'asse longitudinale della bilancia perchè il sangue passi rapidamente da una parte all'altra dalla testa nelle gambe e viceversa l'autore costrusse perciò una grande bilancia atta a portare comodamente un uomo sul suo giogo e vi introdusse degli apparecchi speciali per renderla stabile, e sensibile nonchè per far sì che essa registri da sè le sue più piccole oscillazioni. Il prof. Mosso dice che con tale apparecchio si può benissimo studiare la circolazione del sangue durante le emozioni, il sonno, l'azione delle sostanze medicamentose, del caldo e del freddo senza dover come prima applicare degli istrumenti alla superficie del corpo, i quali disturbano sempre in modo apprezzabile la circolazione del sangue.

P. Busin.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 31 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno	coperto	—	22,9	12,8
Domodossola	1[4 coperto	—	21,4	18,6
Milano	1[4 coperto	—	28,6	17,4
Verona	coperto	—	28,0	16,2
Venezia	1[2 coperto	calmo	27,1	16,9
Torino	sereno	—	25,0	15,7
Parma	coperto	—	26,5	15,6
Modena	1[4 coperto	—	29,0	18,8
Genova	sereno	calmo	25,0	20,0
Pesaro	sereno	calmo	29,8	18,0
P. Maurizio	1[4 coperto	agitato	24,6	18,5
Firenze	sereno	—	27,2	16,3
Urbino	sereno	—	26,8	19,6
Ancona	sereno	legg. mosso	28,9	20,9
Livorno	3[4 coperto	calmo	27,0	20,2
Perugia	sereno	—	26,2	16,6
Camerino	1[4 coperto	—	26,6	14,2
Portoferraio	sereno	calmo	28,1	22,0
Aquila	sereno	—	25,9	13,0
Roma	1[2 coperto	—	28,2	18,5
Foggia	caliginoso	—	33,0	22,1
Napoli	1[4 coperto	calmo	26,5	19,6
Portotorres	sereno	mosso	—	—
Potenza	sereno	—	26,0	12,8
Lecce	sereno	—	31,4	20,0
Cosenza	sereno	—	29,4	18,0
Cagliari	sereno	calmo	30,0	18,0
Catanzaro	sereno	—	27,2	20,5
Reggio Cal.	1[4 coperto	legg. mosso	25,0	22,1
Palermo	sereno	calmo	29,8	18,4
Caltanissetta	sereno	—	27,9	18,0
P. Empedocle	1[4 coperto	calmo	30,3	17,8
Siracusa	sereno	calmo	29,3	21,0

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 31 luglio 1882.

Pressione crescente e già forte all'W d'Europa; depressione sensibile (752 mm.) sulla Danimarca. Manica occidentale 771; Zurigo 768.

In Italia barometro salito specialmente al N, ed abbastanza livellato intorno a 764 mm.

Nel pomeriggio di ieri temporali e pioggerelle in parecchie stazioni dell'Italia superiore.

Stamane cielo misto al N e centro; sereno altrove; venti deboli e vari.

Temperatura leggermente aumentata al S; sempre mite.

Mare agitato a Porto Maurizio; mosso lungo la costa del Tirreno; calmo altrove.

Probabilità: venti deboli a freschi del 4° quadrante; tempo buono.

Osservatorio del Collegio Romano — 31 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,4	763,1	762,8	764,0
Termomet. esterno (centigrado)	21,5	27,2	28,4	23,4
Umidità relativa....	68	46	34	58
Umidità assoluta...	12,90	12,47	9,94	12,37
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	SSW.	WSW.	WSW.	WSW.
Stato del cielo.......	5. cumuli	5. cumuli	2. cumuli	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 28,4 C. = 22,7 R. | Minimo = 18,5 C. = 14,8 R.
Magneti perturbati.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 1° agosto 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 12 1/2	87 „	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 75
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	90 30
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1090 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	579 „	577 „	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	640 „	639 „	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	449 „
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	960 „	958 „	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	525 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	900 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	295 „
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	100 „
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	460 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	101 70	101 45	—
Lione	90			
Londra	90	25 65	25 60	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 57	20 56	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 89 45, 42 1/2, 40 fine.

Parigi *chèques* 102 62 1/2.

Società Acqua Pia antica Marcia 958 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Avviso d'Asta reiterato *pel conferimento della Ricevitoria provinciale.*

Ai termini della deliberazione presa dalla Deputazione provinciale, in via d'urgenza, nella seduta del 21 maggio ultimo scorso, dovendosi procedere ad un nuovo incanto per la nomina del ricevitore provinciale pel quinquennio dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1887, essendo rimasto deserto quello fissato pel 26 corrente, si deduce a conoscenza del pubblico che l'incanto, col sistema delle candele vergini, sarà tenuto nel palazzo Prefettizio, sito via Roma, n. 8, e propriamente nella sala della Deputazione provinciale, alle 12 meridiane del giorno 19 dell'entrante mese, sotto la presidenza del signor prefetto, con l'intervento di un deputato provinciale, e di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario capo della Deputazione provinciale.

I. Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2a); 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2a), e 2 aprile 1882, n. 664 (Serie 3a); dal regolamento approvato con Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3a); dal R. decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3a), sulla riscossione della tassa del macinato, modificato col Regio decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3a); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3a), e da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, ed approvati dal Ministero con decreto Ministeriale del 1° andante mese di luglio.

II. La misura dell'aggio su cui si aprirà l'incanto è di cent. 50 per ogni cento lire di versamento come ricevitore provinciale, e di cent. 25 per ogni cento lire di riscossione come cassiere della provincia, per tutte le entrate provinciali, sempre quando non costituiscano una semplice operazione d'incasso, e portino invece l'obbligo al cassiere di escutere i debitori morosi. Nel caso che uno degli oblatori offra il servizio gratuito per la Ricevitoria provinciale e per la Cassa della provincia la offerta non potrà essere avvantaggiata se non con aggio a favore dell'Amministrazione provinciale.

Le offerte di ribasso varranno per l'una e per l'altra cifra. — Quelle di premio a favore della Ricevitoria provinciale. — Il ribasso ed il premio non potranno essere inferiori ad un centesimo di lira.

III. L'aggiudicazione della Ricevitoria, ancorchè sia presente all'asta e faccia l'offerta un solo concorrente, sarà fatta dalla Deputazione provinciale, e l'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, mentre la provincia rimarrà obbligata dopo che interverrà la Ministeriale approvazione.

IV. Non possono concorrere all'asta tutti coloro che trovansi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871.

V. I concorrenti, per essere ammessi a fare offerte, dovranno depositare sul banco della presidenza la ricevuta o del cassiere dei fondi provinciali o di tesorieri provinciali dello Stato, constatante di avere versato, come cauzione provvisoria, la somma di lire 68,000, corrispondente al due per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano in lire 3,400,000.

Il deposito, sempre in una delle Casse predette, può farsi anche in rendita sul Debito Pubblico, la quale sarà valutata alla ragione di lire 89 per ogni cinque lire di rendita, secondo il listino ufficiale di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 30 giugno ultimo, n. 152.

VI. I certificati al latore offerti in deposito debbono essere corredati dalle cedole semestrali non ancora maturate.

VII. L'aggiudicatario, entro trenta giorni dacchè gli verrà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1 dei capitoli normali, dovrà prestare, giusta il prescritto dell'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e 23 del regolamento del 14 maggio 1882, la cauzione diffinitiva come ricevitore provinciale in lire 630,300, ed in lire 7200 come cassiere dei fondi della provincia.

VIII. Le offerte per altra persona nominata debbono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare tale dichiarazione debbe farsi appena terminata l'aggiudicazione, e debbe essere regolarmente accettata dal dichiarato entro 24 ore dall'aggiudicazione medesima.

Il dichiarante che fece e garentì l'offerta debbe avere tutti i requisiti come l'aggiudicatario, e rimane in nome proprio obbligato sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate nell'art. 14 della legge.

IX. Terminato lo esperimento d'asta saranno immediatamente restituiti agli oblatori i depositi di garanzia rispettivamente fatti, ritenendosi solo quello dell'aggiudicatario, sino a che non darà la diffinitiva cauzione e non stipulerà il corrispondente contratto.

X. La legge, il regolamento, i capitoli normali e speciali, il primo avviso d'asta in data 4 luglio corrente, ed ogni altro titolo che alla presente aggiudicazione si riferiscono, trovansi depositati nella segreteria dell'ufficio amministrativo della Deputazione provinciale e nella segreteria dell'Intendenza, dove gli aspiranti potranno prenderne visione nelle ore di ufficio.

XI. Le spese dell'asta, di contratto, di cauzione, ed ogni altra che all'aggiudicazione presente si riferisce, sono a carico del deliberatario, tenuto conto per le tasse di registro e bollo delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871.

Siracusa, 26 luglio 1882.

Per la Deputazione provinciale
Il Prefetto Presidente: G. DANIELE.

4152

REGIA PREFETTURA DI ROMA

AVVISO D'ASTA **a termini abbreviati per l'offerta del ventesimo** — *Appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi sovrastanti alla Biblioteca del Consiglio di Stato nel già palazzo Baleani in Roma. Lire* 15,000.

L'appalto suddetto, nell'incanto di questa mattina, è stato provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire due e centesimi cinquanta per cento sul prezzo di lire 15,000, determinate a base d'asta.

Il termine utile per migliorare almeno del ventesimo il prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 11 ant. del giorno 5 del prossimo mese di agosto.

Gli aspiranti dovranno adempiere le condizioni indicate nel relativo avviso d'asta del 23 del mese corrente, inserito nel numero 173 della *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 1882.

4172 *Il Segretario delegato*: A. GIGLIESI.

BANCA POPOLARE DI ROMA

AVVISO.

I soci che intervennero alla 1a convocazione dell'assemblea generale non avendo raggiunto il numero legale per la validità delle deliberazioni, i medesimi sono invitati a riunirsi in seconda convocazione domenica 6 agosto, alle ore 9 antimeridiane, nella sala della Società Operaia, in piazza Aracoeli, n. 11, piano 1°.

Roma, 31 luglio 1882.

Il Presidente: V. cav. GIGLI.
Il Segretario: F. ing. GERARDI.

Ordine del giorno:

1. Presentazione della situazione al 30 giugno 1882; relazione dei censori ed approvazione della situazione stessa.
2. Elezione di un vicepresidente, di sei consiglieri (statuto art. 35), di tre censori (statuto art. 50), e di tre probiviri (statuto art. 52).

NB. Gli amministratori uscenti sono Tonetti Filippo, vicepresidente; Serny Emilio, Marroni Alessandro, Montenero avv. Luigi, Reanda Cesare, Guasco Gioacchino, Geraldini Ettore, consiglieri; Morelli cav. Marino, Nusiner Filippo, Venuti avv. Alessandro, censori; Gentili Pietro, Calabresi Pietro, Sani Francesco (defunto), probiviri. 4165

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 8 agosto p. v., alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Roma, in via del Quirinale, n. 11, piano 2°, avanti il signor direttore del Genio militare, a pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto seguente:

Lavori di finimento delle Casermette-scuderie al Castro Pretorio in Roma, per l'ammontare di lire 21,000.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto il ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso questa Direzione, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di lire 2100 in contanti, od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi presso questa Direzione dovranno essere presentati esclusivamente dalle ore 8 1|2 alle 10 antimeridiane del giorno d'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Roma, li 31 luglio 1882.

4160 *Il Segretario*: C. FIORY.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI DISTACCAMENTO DEL RECLUSORIO MILITARE DI SAVONA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 16 agosto 1882 si procederà in Savona, alle ore 12 meridiane, avanti al Consiglio suddetto, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste occorrenti per l'anno 1883:

N° d'ordine del campionario	INDICAZIONE DELLE MATERIE	Dimensioni — Millimetri	Lotto	QUANTITÀ in Risme	QUANTITÀ in Chilogr.	QUANTITÀ in Metri	PESO per ogni risma di fogli 500 — Chilogr.	PREZZO per ogni risma, chilog. o metro	IMPORTO per ciascuna quantità	IMPORTO per ciascun lotto	SOMMA di cauzione per ciascun lotto
1	Carta bianca d'impasto n. 1 a mano, cilindrata, formato quadruplo protocollo	890 × 640		400	»	»	24 »	30 »	12,000 »		
2	Carta bianca d'impasto n. 1 a mano, cilindrata, formato doppio protocollo	635 × 445	1°	5000	»	»	12 »	15 »	75,000 »	88,250 »	8800 »
3	Carta bianca d'impasto n. 1 a mano, cilindrata, formato reale	670 × 460		50	»	»	20 »	25 »	1,250 »		
5	Carta bianca d'impasto n. 2 a mano, cilindrata, formato doppio protocollo	635 × 445	2°	7000	»	»	11 »	13 »	91,000 »	91,000 »	9100 »
4	Carta bianca d'impasto n. 2 a mano, cilindrata, formato quadruplo protocollo	890 × 640		400	»	»	22 »	26 »	10,400 »		
6	Carta bianca d'impasto n. 2 a mano, cilindrata, formato doppio rispetto	710 × 510		1500	»	»	15 »	18 »	27,000 »		
7	Carta bianca d'impasto n. 2 a mano, cilindrata, formato imperiale	785 × 560	3°	60	»	»	25 »	30 »	1,800 »	42,500 »	4200 »
8	Carta bianca d'impasto n. 2 a mano, cilindrata, formato bastarda	660 × 340		300	»	»	9 »	11 »	3,300 »		
9	Carta bianca d'impasto n. 1 a macchina, cilindrata, formato doppio protocollo	635 × 445		2000	»	»	11 »	12 »	24,000 »		
10	Carta bianca d'impasto n. 1 a macchina, cilindrata, formato protocollo	445 × 330	4°	500	»	»	5 500	6 »	3,000 »	27,650 »	2700 »
11	Carta bianca d'impasto n. 1 a macchina, cilindrata, formato speciale	800 × 430		50	»	»	12 »	13 »	650 »		
13	Carta bianca d'impasto n. 2 a macchina, cilindrata, formato doppio protocollo	635 × 445	5°	7000	»	»	11 »	11 »	77,000 »	77,000 »	7700 »
12	Carta bianca d'impasto n. 2 a macchina, cilindrata, formato quadruplo protocollo	890 × 640		400	»	»	22 »	22 »	8,800 »		
14	Carta bianca d'impasto n. 2 a macchina, cilindrata, formato doppio protocollo	750 × 530		250	»	»	9 »	9 »	2,250 »		
15	Carta bianca d'impasto n. 2 a macchina, cilindrata, formato protocollo	445 × 330	6°	2000	»	»	5 500	5 50	11,000 »	34,850 »	3400 »
16	Carta bianca d'impasto n. 2 a macchina, cilindrata, formato doppia bastarda	850 × 550		800	»	»	16 »	16 »	12,800 »		
17	Carta colorata rossa d'impasto n. 2 a macchina, cilindrata, formato doppio protocollo	635 × 445		350	»	»	11 »	13 »	4,550 »		
18	Carta colorata giallognola, d'impasto n. 2, a macchina, cilindrata, formato doppio rispetto	720 × 540	7°	300	»	»	24 »	20 »	6,000 »	10,550 »	1000 »
19	Pergamena animale	»	8°	»	3000	»	»	5 »	15,000 »	15,000 »	1500 »
20	Tela inglese assortita in vari colori, alta metri 0 95	»	9°	»	»	1300	»	1 20	1,560 »	1,560 »	150 »
21	Cartoni paglia	920 × 720		»	12000	»	»	0 35	4,200 »		
22	Cartoni bigi	950 × 750	10°	»	3000	»	»	0 40	1,200 »	6,300 »	600 »
23	Cartoni bianchi incollati per uso di stampa	650 × 500		»	1000	»	»	0 90	900 »		
24	Inchiostro nero da stampa	»	11°	»	600	»	»	3 »	1,800 »	1,800 »	180 »
								Totali	396,460 »	396,460 »	

Termine per le consegne — La consegna delle suindicate carte materie prime dovrà esser fatta in quattro rate trimestrali uguali, a partire dal primo febbraio 1883 — Le carte colorate e quelle appaltate in quantità inferiore a 100 risme dovranno essere provviste tutte in una sola volta, dal primo al 10 febbraio 1883.

Le condizioni d'appalto, nonchè tutti i campioni sono visibili presso l'Amministrazione di questo Reclusorio, nei giorni feriali dalle 8 alle 10 ant. e dalle 2 alle 4 pom., nei giorni festivi dalle 8 alle 10 ant., e presso i distretti militari di Torino, Cuneo, Genova, Novara, Milano, Alessandria, Como, Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza, Bologna, Ancona, Lucca, Livorno, Vicenza, Pavia, Perugia, Firenze, Siena, Roma, Treviso, Verona, Modena, Padova, Caserta, Voghera, Vercelli, Pinerolo, Cremona e Napoli.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati in giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle dei distretti militari sopra indicati, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Dovranno inoltre presentare un certificato d'una Camera di commercio del Regno da cui risultino proprietari o comproprietari d'uno stabilimento per la fabbricazione del genere compreso nel lotto a cui intendono aspirare. Nel caso di comproprietà, le offerte dovranno essere fatte, sotto tutte le forme legali, a nome e per conto della Ditta da cui è esercito lo stabilimento. Non occorre tale certificato per gli aspiranti ai lotti 8, 9 e 10.

Il deposito presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovrà farsi dalle ore 9 alle ore 12 ant. del giorno 16 agosto 1882.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo da lira una o che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti e il certificato ai distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Reclusorio prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, ecc., saranno a carico del deliberatario.

Dato in Savona, addì 28 luglio 1882.

4143 *Il Segretario del Consiglio*: Tenente ERCOLE TIBILETTI.

Regia Prefettura della Provincia di Calabria Citeriore

APPALTO DELLA RICEVITORIA PROVINCIALE PEL QUINQUENNIO 1883-1887

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio di questa Ricevitoria provinciale per il quinquennio 1883-1887, a termini della legge del 20 aprile 1971, n. 192 (Serie 2ª), modificata colla legge 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), si rende noto quanto segue:

1. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso e dinanzi alle competenti autorità saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso alla Ricevitoria provinciale.

2. Gli oneri, i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalle leggi suddette; dal regolamento approvato col R. decreto del 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª); dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª).

Inoltre il ricevitore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che sono stati deliberati per la Ricevitoria.

3. Il metodo col quale si procederà all'esperimento dell'asta è a schede segrete, e non sarà ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

L'avviso di cui all'articolo 13 del regolamento conterrà gli articoli 92, 93 e 95 dello stesso regolamento, ed inoltre sarà nella sala dell'asta depositata la scheda sigillata contenente il *maximum* dell'aggio per cui potrà essere deliberata l'Esattoria.

4. L'aggiudicazione dell'esercizio della Ricevitoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio col quale verrà aperto l'incanto.

Non si addiverrà all'aggiudicazione ove non vi siano offerte almeno di due concorrenti.

5. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. La provincia rimarrà obbligata solamente quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero.

6. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

7. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

8. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 89 70 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 28 giugno 1882, numero 151.

I titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

9. Il deposito può essere effettuato o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della Cassa della provincia o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia, e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili, od in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871, e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

11. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge.

12. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta.

13. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso questa Prefettura, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, nonchè i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'appalto della Ricevitoria.

Mese giorno ed ora in cui si apre l'asta	COMUNE e locale in cui si apre l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale è aperta l'asta			AMMONTARE presunto delle riscossioni annuali comprese le entrate provinciali anche eventuali	AMMONTARE della complessiva cauzione da prestarsi dall'esattore, compresa quella per il servizio di cassa provinciale.	AMMONTARE del deposito da farsi per concorrere all'asta (Art. 7 della legge, 10 del regolam.)	CONDIZIONI essenziali dei capitoli speciali (Se non ve ne sono se ne fa espresso cenno)
		sulle imposte, sovrimposte, tasse ed altre riscossioni da effettuarsi coll'obbligo dello scosso non scosso.	sulle entrate provinciali, per le quali non havvi l'obbligo dello scosso non scosso.	sulle tasse delle Camere di commercio				
Agosto 19 12 meridiane	Cosenza Prefettura	L. 0 14 per ogni 100 lire	L. 0 08 per ogni 100 lire	»	L. 5,559,958 »	L. 790,100 »	L. 101,000 »	Come cassiere il ricevitore non ha l'obbligo del non scosso per scosso.

Cosenza, 27 luglio 1882. 4143

Il Prefetto reggente: REICHLIN.

Ad istanza del signor Ferdinando Buonaccorsi del fu Giuseppe, rappresentante legale della Banca Generale in Roma, appaltatrice della Ricevitoria provinciale di Roma, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 22 agosto 1882, ad ore 10 antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 28 agosto e 4 settembre 1882, avrà luogo nella R. Pretura di Trino Vercellese, provincia di Novara, la subasta dei seguenti fondi, posti nel comune di Trino, a danno del signor Carlo Cavigliolio:

1. Risaia avente acqua propria, vocabolo regione Maranzana, di ettari 2, are 10, cent. 22, sez. *B*, n. 810, valore censuario 73 37, confinanti Sincero eredi Francesco, via Vicinale, Raggia Marchesa, Vallaro Andrea.

2. Risaia, vocabolo regione Molini e Prati Nuovi, di ettaro 1, are 30, cent 91, sez. *D*, numeri 67, 68, 70, 71, 115, valore censuario 58 39, confinanti Marchia Giuseppe, via Vicinale, Conetto, Sinceri eredi Francesco.

3. Campo, vocabolo regione Bordone, di are 50, cent. 66, sez. *D*, nn. 289, 807, valore censuario 5 57, confinanti strada provinciale, via Vicinale, fosso espurgativo, eredi Baldassarri.

4. Prato con acqua propria, vocabolo regione Pizzo, di ettari 2, are 9, centiare 55, sez. *D*, numeri 917, 922, valore censuario 72 96, confinanti Osonga Giovanni, stradale Nazionale, Sincero eredi Francesco, Montarolo Carlo e Francesco, strada vicinale, ecc.

Posti in vendita col prezzo minimo in complesso di lire 4435 80; somma da depositarsi in garanzia dell'offerta lire 221 79.

Il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Roma, 1° agosto 1882.

4167 *Il Ricevitore provinciale:* FERDINANDO BUONACCORSI.

REGIA INTENDENZA DI FINANZA

Azienda pei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860

Conformemente al disposto dell'articolo 49 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1874, n. 1196,

Si notifica che il signor Giovanni Naso e De Simone ha dichiarato la dispersione dell'infrascritto Buono, dipendente dai compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, ed ha fatto istanza perchè, previe le formalità di legge, gli sia rilasciato il duplicato del detto Buono.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso il termine di un mese dalla data della presente pubblicazione senza che venga presentata opposizione all'Intendenza di finanza di Palermo, si procederà al rilascio del chiesto duplicato ai termini dell'art. 50 del regolamento surriferito.

Descrizione del Buono.

Serie	Numero	Data	SOMMA		INTESTAZIONE
			Capitale	Interessi	
700	93	11 agosto 1863	700 »	35 »	Naso e De Simone Giovanni.

Palermo, 11 luglio 1882.

4150 *L'Intendente:* CARPI.

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN PALERMO

Avviso d'Asta in seguito ad offerta di ribasso.

In seguito all'asta tenutasi sotto il giorno 12 luglio 1882, nell'ufficio della Intendenza di finanza di Palermo, essendo stato deliberato lo appalto quatriennale per la fornitura di stampati in servizio delle Amministrazioni governative mediante l'offerto ribasso di lire 26 per cento, ed essendosi sul prezzo di aggiudicazione provvisoria ottenuto in tempo utile una offerta di ribasso del ventesimo, si fa noto che nel giorno 28 agosto 1882, alle ore 2 pomeridiane, si terranno nel locale predetto nuovi incanti pubblici a schede segrete pel definitivo deliberamento in base allo offerto ribasso di lire 29 70 per cento complessivamente, e sotto le condizioni tutte stabilite nello avviso del primo incanto del dì 8 giugno 1882.

Palermo, addì 28 luglio 1882.

4171 *Il Segretario*: L. MILANA.

SOCIETA' FONDIARIA MILANESE

MILANO, 15, *Via Fate-bene-fratelli*

Avviso.

Gli azionisti della Società Fondiaria Milanese, a termine dell'art. 24 degli statuti sociali, sono convocati per l'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Milano, alla suindicata sede della Società, il giorno 2 settembre prossimo, alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

a) Nomina di quattro consiglieri, e di un consigliere supplente, in surrogazione di quelli uscenti per sorteggio (Art. 12);

b) Nomina di tre revisori (Art. 21);

c) Comunicazioni del Consiglio.

Il Presidente: A. ALLIEVI.

4157 *Il Segretario generale*: Ing. C. POGLIANI.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Lucera.

(1ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Lucera, sezione prima,

Omissis

Deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dichiara che soli ed unici eredi del defunto signor Raffaele Darco, morto *ab intestato* fin dal 24 dicembre 1877, sieno la signora Concetta Zingales, ed i signori Michele, Giuseppe, Rosa, Filomena, Luisa, Anna Maria e Giovannina Darco del fu Domenico, e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento dell'annua rendita di lire 235, iscritta in testa a Raffaele Darco fu Domenico, con certificato degli 11 ottobre 1875, n. 581965, in altri otto borderò di rendita da intestarsi ai predetti eredi nelle seguenti proporzioni:

1. Lire 65 a Concetta Zingales fu Bartolomeo, ora moglie di Telemaco Zuccaro, di Palermo.
2. Lire 50 al sig. Michele Darco fu Domenico, di Lucera.
3. Lire 20 al sig. Giuseppe Darco fu Domenico, di Lucera.
4. Lire 20 a Rosa Darco fu Domenico, di Lucera.
5. Lire 20 a Filomena Darco fu Domenico, di Lucera.
6. Lire 20 a Luisa Darco fu Domenico, da Lucera.
7. Lire 20 ad Anna Maria Darco fu Domenico, moglie di Luigi Ardito, da Lucera.
8. Lire 20 a Giovanna Darco fu Domenico, moglie di Vincenzo Tozzi, di Lucera.

Lucera, 14 luglio 1882.

Il presidente: Firmato Landi.

Il vicecancelliere: De Giovine.

Rilasciata la presente copia conforme al procuratore signor Luigi Califani.

Luigi Maggiore vicecancelliere.

Per copia conforme al suo originale Luigi Califani procuratore.

Nel rendere pubblico ai sensi di legge il soprascritto decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico 8 ottobre 1870, approvato con Regio decreto dell'istessa data, n. 5942, s'invita chiunque abbia diritto ad opporsi a produrre analogo ricorso nella cancelleria del Tribunale civile di Lucera per essere vagliato.

4164 LUIGI CALIFANI procuratore.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Sulle istanze di Francesco Macera, domiciliato in Genova, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 20 giugno 1881, il Tribunale civile di Genova con sua ordinanza 29 novembre 1881 mandò assumersi informazioni per la dichiarazione di assenza di Ambrogio Macera, figlio del detto Francesco.

4151 G. SARTORIO proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Con ricorso esibito nella cancelleria del Tribunale civile di Arezzo, li 12 luglio 1882, la signora Francesca Meini, vedova Nuzzi, domiciliata in comune di Terranuova Bracciolini, ha domandato lo svincolamento e l'alienazione parziale della cauzione prestata per l'esercizio del notariato dal signor Vincenzo Moroni, notaro, residente in Loro-Ciuffenna, e ciò fino alla concorrenza del di lei credito in lire 236 15 e delle spese.

Arezzo, 12 luglio 1882.

3946 Avv. E. DAMI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

La signora Cesira Francini vedova Dini, domiciliata a Terranuova Bracciolini, in nome dei minori figli suoi e del fu Luigi Dini, con ricorso presentato a ministero del sottoscritto, ha domandato al Tribunale civile di Arezzo lo svincolo della cauzione notarile del ricordato fu Luigi Dini, già notaro a Terranuova suddetto.

Arezzo, li 13 luglio 1882.

3947 Avv. E. DAMI.

Distretto Notarile di Cuneo.

È aperto il concorso ad un posto notarile in questo distretto, con residenza nella città di Busca.

Gli aspiranti a tale posto sono invitati a farne la domanda documentata, nei modi e termini fissati dall'art. 10 della legge notarile, e 25 del regolamento relativo.

Possono concorrere al posto suddetto tanto i signori notari effettivi, quanto gli aspiranti al notariato, i quali già abbiano superati i relativi esami.

Cuneo, 30 luglio 1882.

Il presidente del Consiglio not.

4166 FORNASERI.

CORTE D'APPELLO.

Sezione di Modena.

La Corte, composta dei signori Barbieri comm. Vincenzo, presidente; Lenzini cav. Luigi, Primavera cav. Angelo, Pizzarelli cav. Cesare, Frignani cav. Luigi, consiglieri,

Udita in camera di consiglio per deliberare intorno alla domanda del signor Alessandro Mantovani fu Giovanni, oriundo di Modena, ove ha conservato il suo domicilio d'origine, residente a Odessa (Russia), e del sig. Ernesto Federico Binder del vivente Federico, nato a Berdiansk (Russia), residente in Odessa, presentata dal loro procuratore e mandatario sig. avv. Gerolamo Colombo Quattrofrati, di Modena, come da atto di procura 4 aprile anno corrente, ricevuto da quel console e debitamente riconosciuto e legalizzato nelle forme dal Regio Ministero degli Esteri a Roma, con la quale domanda si chiede che la Corte voglia approvare l'adozione fatta dal sig. Mantovani a favore del nominato signor Ernesto Federico Binder con l'atto ricevuto dal console di Odessa nel giorno 3 aprile anno corrente, registrato a Modena il 1° del corrente mese di giugno;

Sentita la relazione fatta dal presidente;

Sentita la lettura dei documenti annessi alla domanda;

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali favorevoli alla domanda;

Ritenuto in fatto risultare dai documenti, come sopra letti, che il nominato sig. Alessandro Mantovani, oriundo di Modena, e che qui conserva il suo domicilio d'origine, residente a Odessa, figlio delli furono Giovanni e Catterina Nonike, senza figli legittimi, legittimati od adottivi, ammogliato legittimamente con la signora Catterina Haemmerle fu Giovanni, nata e residente in Odessa, con atto ricevuto dal R. console italiano in quella città il giorno 3 aprile del corrente anno 1882, con l'assenso della moglie e legittima madre rispettiva dell'adottando, e con l'assenso pur anche del padre dell'adottando medesimo sig. Federico Binder, dal quale la nominata signora Haemmerle è legittimamente divorziata sino dal 1866, ha adottato il summominato signor Ernesto Federico Binder, celibe, nato a Berdiansk (Russia) il giorno otto aprile 1858, durante il legittimo matrimonio delli già ricordati signori coniugi Binder Haemmerle, ora divorziati;

Che il signor Mantovani è persona facoltosa e di ottima condotta morale;

Che l'atto di adozione ha dovuto essere ricevuto da quel R. console d'Italia, stantechè l'adottante signor Mantovani, come dichiarò nell'atto di adozione, non sentivasi in grado, per la troppo avanzata sua età, di fare il viaggio da Odessa a Modena;

Considerando che se l'art 213 Codice civile prescrive che l'atto di adozione debba essere fatto personalmente dall'adottante davanti al presidente della Corte d'appello, nel cui distretto ha domicilio l'adottante medesimo, per altro gli articoli 157, 158 e 159, n. 1, della legge consolare sarda 15 agosto 1858, modificata e resa esecutoria in tutte le provincie del Regno col R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, vengono nel loro insieme a stabilire che anche i Regi consoli, oltre gli atti di volontaria giurisdizione nominatamente contemplati nell'art. 157, non limitati dai trattati e dagli usi, possono fare e ricevere, in casi di urgenza, e ad istanza delle parti anche altri atti, nell'interesse eziandio di altre persone che non siano minorenni, o che, in genere, non abbiano la libera disponibilità dei loro beni; tra i quali atti deve ritenersi compreso l'atto di adozione sia nei casi d'urgenza, a cui è pari quello di non potersi l'adottante trasferire per ragioni di malattia o di età, o per qualunque altra causa legittima in Italia e nel suo paese di domicilio, ovvero dietro domanda di parte, dal momento che l'art. 159, numero 1, riserva espressamente ai magistrati dello Stato soltanto i provvedimenti relativi alle adozioni, i quali non sono nè possono essere che quella deliberazione con cui la Corte d'appello, giusta l'art. 213 Codice civile, dopo l'esame sul concorso di tutte le condizioni prescritte dalla legge indicate nell'art. 215, approva o non approva l'adozione con la formola stabilita dall'art. 216, imperocchè l'atto di adozione che si celebra col ministero del cancelliere, davanti al presidente della Corte di appello, non sia, nè possa dirsi un provvedimento, altro in verità non essendo che il documento da cui, secondo la legge, deve risultare la libera manifestazione della volontà dell'adottante, della quale volontà quell'atto medesimo, a termini della legge, è l'unica e legittima prova;

Considerando del resto che tutte le condizioni volute dalla legge per l'adozione si verificano nella specie tanto nei rispetti dell'adottante, quanto in quelli dello adottato;

Per questi motivi,

Veduti gli articoli 202 e seguenti, 213 e seguenti del Codice civile,

Delibera

Farsi luogo alla adozione dichiarata del nominato signor Alessandro Mantovani fu Giovanni, oriundo e domiciliato in Modena, residente in Odessa, del maggiorenne e celibe signor Ernesto-Federico Binder, nato a Berdiansk, residente egli pure in Odessa (Russia), con l'atto tre aprile 1882, celebrato e ricevuto da quel R. console (qui a Modena registrato il 1° giugno 1882, al vol. 67, n. 1614, esatte lire sessanta. Il ricevitore firmato Danina);

Manda

alla diligenza del procuratore e mandatario signor avvocato Colombo di fare pubblicare ed affiggere alla porta esterna di questo palazzo di giustizia, nel luogo delle affissioni degli atti amministrativi, comunali e provinciali, una copia della presente deliberazione e di farla inserire nel Giornale provinciale degli annunzi giudiziari e nel Giornale Ufficiale del Regno.

E alla cancelleria di restituire con la presente deliberazione al Pubblico Ministero presso questa Corte tutti i documenti allegati alla domanda, previa trascrizione nei registri come di regola.

Modena, 22 giugno 1882.

Il presidente Barbieri.

Bolognini.

N. 1688 Reg. G. C.

Modena, 22 giugno 1882.

Bolognini.

L'originale fu steso su carta da bollo da lira una con bollo speciale da lire due.

N. 1701 R. G. C.

Addì 24 giugno 1882.

Bolognini.

Per copia conforme a richiesta del signor avv. Colombo Quattrofrati,

Dalla cancelleria della Corte di appello,

Modena, 25 luglio 1882.

4161 G. B. BOLOGNINI.

R. Tribunale civile di Roma.

A richiesta del signor ricevitore dell'ufficio del registro di Roma,

Io sottoscritto usciere del suddetto Tribunale faccio formale ingiunzione e precetto alla signora Emerici Maria, tanto nel proprio nome che quale amministratrice dei beni di sua figlia minorenne Maria, procreata col defunto Ganora Luigi, d'ignoti domicilio, residenza e dimora, di pagare al signor ricevitore istante entro il termine di giorni quindici, sotto pena degli atti esecutivi, la somma di lire quindici, dovuta come all'atto ingiuntivo n. 500, articolo 653 del libro debitori, tasse giudiziarie.

Roma, 31 luglio 1882.

4156 L'usciere GARBARINO MICHELE.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.